

REGOLAMENTO SULLE MODALITA' DI AFFIDAMENTO APPALTI DI LAVORI PUBBLICI MEDIANTE COTTIMO-APPALTO E SULLA FORMAZIONE DELL'ELENCO DELLE IMPRESE CHE POSSONO ASSUMERE TALI LAVORI AI SENSI DELL'ART.24 BIS DELLA LEGGE 109/94 COME INTRODOTTO DALLA LEGGE REGIONALE 2 AGOSTO 2002 N.7 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI (LEGGE REGIONALE 19 MAGGIO 2003 N.7 E LEGGE REGIONALE 29 NOVEMBRE 2005 N.16)

(Istituzione Albo)

Art. 1

1. Il presente regolamento si applica per l'affidamento, da parte di questa Azienda Sanitaria Locale n. 2 di Caltanissetta, dei lavori urgenti e/o di manutenzione mediante cottimo-appalto, ai sensi dell'art. 24 bis della Legge 11.02.1994 n. 109 come introdotto dalla L.R. 02.08.2002 n. 7 e successive modificazioni ed integrazioni (Legge Regionale 19/05/2003 n. 7 e Legge Regionale 29/11/2005 n. 16) e per la formazione dell'elenco delle imprese (di seguito denominato "Albo") che possono assumere tali lavori.

(Composizione Albo)

Art. 2

1. Sono iscritte all'Albo, ai sensi dell'art. 6 della Legge Regionale 2 agosto 2002 n. 7, che ha sostituito l'art. 8, comma 11 quinquies, della Legge Regionale 11 febbraio n. 109, le imprese in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) attestazione di qualificazione all'esecuzione dei lavori pubblici, rilasciata ai sensi dell'art.8, comma 3, della Legge 11 febbraio 1994 n. 109, da Società Organismo di Attestazione (SOA) di cui al D.P.R. 34/2000 e successive modifiche ed integrazioni, regolarmente autorizzata ed in corso di validità;
 - b) iscrizione, da almeno due anni, all'Albo separato delle imprese artigiane istituito presso la C.C.I.A.A., Industria, Artigianato, Agricoltura;
 - c) (relativamente alle imprese cooperative) iscrizione da almeno due anni, presso la

C.C.I.A.A., Industria, Artigianato, Agricoltura ed al Registro prefettizio sezione produzione lavoro;

d) lavori eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione dell'avviso pubblico per la formazione dell'elenco delle imprese di cui al presente Regolamento per un importo non inferiore al 50% di quello previsto all'art. 3 del presente Regolamento;

(Iscrizione)

Art. 3

1. Per ottenere l'iscrizione all'Albo, i richiedenti devono presentare istanza, in carta semplice, all'Azienda Sanitaria Locale n. 2 di Caltanissetta – Via G. Cusmano, n. 1, 93100 Caltanissetta .
2. All'istanza di iscrizione dovrà essere allegata, in conformità al D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, apposita dichiarazione sostitutiva di certificazione e/o di atto notorio redatta secondo gli schemi di cui all'allegato "B". Detti schemi dovranno essere adeguati, da parte dell'Ufficio preposto, alle innovazioni Legislative, prescindendo da ogni ulteriore approvazione amministrativa.
3. L'Azienda U.S.L. N.2 di Caltanissetta, secondo quanto prescritto dal D.P.R. 28.12.2000 n. 445, effettuerà idonei controlli, anche a campione ed in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni di cui al comma 2, del presente articolo.
4. Non possono essere iscritte all'Albo imprese individuali il cui titolare risulti affidatario dell'incarico di direttore tecnico (art. 26 D.P.R. n. 34 del 25.01.2000 e succ. modif. ed integr.) e/o Responsabile Tecnico L. 46/90 di altra impresa.
5. Non possono essere iscritte all'Albo imprese per le quali viene rilevata, dai certificati camerali, inattività.
6. Tutte le imprese iscritte all'Albo possono assumere lavori a mezzo cottimo fiduciario sino all'importo massimo consentito dalle leggi vigenti e cioè fino a € 150.000,00 oltre IVA compreso gli oneri per la sicurezza; per fare parte di tale Albo i richiedenti devono presentare istanza in carta semplice a questa Azienda Unità Sanitaria Locale N.2 di Caltanissetta, allegando la seguente documentazione:

- a) Attestazione di qualificazione all'esecuzione dei lavori pubblici, rilasciata ai sensi dell'art.8, comma 3, della Legge 11 febbraio 1994 n. 109, da Società Organismo di Attestazione (SOA);
 - b) per le imprese iscritte all'albo separato delle imprese artigiane, istituito presso le C.C.I.A.A. il requisito richiesto per partecipare agli appalti di LL.PP., è esclusivamente la presentazione del certificato di iscrizione, da almeno due anni, al rispettivo Albo Camerale;
 - c) per le imprese cooperative iscritte al Registro Prefettizio, sezione produzione e lavoro, il requisito richiesto per partecipare agli appalti di LL.PP., è esclusivamente la presentazione del certificato di iscrizione, da almeno due anni, al Registro Prefettizio;
 - d) per tutte le altre imprese non rientranti nella fattispecie di cui alle lettere a), b) e c) i requisiti per la partecipazione agli appalti di LL.PP., sono quelli previsti dall'art. 28, c. 1 lett. a) del D.P.R. 25.01.2000 n. 34, ridotti del 50%.
7. Per le imprese individuali e per le società di qualsiasi tipo, certificato rilasciato dagli istituti previdenziali ed assistenziali, ai quali l'impresa è obbligata ad iscriversi (INPS – INAIL – CASSA EDILE), attestante la correttezza contributiva della stessa, ovvero Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC). Tale certificazione, così per come previsto al comma 12 bis dell'art. 19 della Legge 11 febbraio 1994, n. 109, come introdotto dalla Legge Regionale 2 agosto 2002 e successive modificazione ed integrazioni ha validità quattro mesi dal rilascio e pertanto dovrà essere prodotta ogni qualvolta l'impresa partecipi ad una gara per l'affidamento di lavori mediante cottimo – appalto.
8. Dichiarazione, resa ai sensi della legislazione vigente, sull'inesistenza delle situazioni contemplate dall'art. 75, comma 1 , lettere a), d), e),f),g) ed h) del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999 n. 554, come sostituito con l'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 agosto 2000, n. 412.
9. Dichiarazione che nei propri confronti e nei confronti di un proprio convivente, negli ultimi 5 anni, non sono stati estesi gli effetti delle misure di prevenzione della sorveglianza di cui all'art. 3 della Legge 27 dicembre 1956 n. 1423 e successive modificazioni.
10. Dichiarazione che nei propri confronti non sono state emesse sentenze ancorché non definitive relative a reati che precludono la partecipazione alle gare di appalto.
11. Elenco delle imprese (denominazione, ragione sociale e sede) rispetto alle quali, ai sensi dell'art. 2359 del codice civile, si trova in situazione di controllo o come controllante o come controllore.

12. Certificato della cancelleria del Tribunale competente – sezione fallimentare -, dal quale risulti che nei confronti della società o dell'impresa non sia in corso una procedura di liquidazione, cessazione attività e che non è intervenuta dichiarazione di fallimento, né sussiste concordato preventivo.
13. Certificato generale del Casellario giudiziale relativo al titolare e a tutti i direttori tecnici, se diversi dal titolare, in caso di imprese individuali. In caso di società commerciali, cooperative e loro consorzi, tale certificato deve essere prodotto:
- per tutti i direttori tecnici;
 - per tutti i soci accomandatari, nel caso di società in accomandita semplice;
 - per tutti i componenti la società, nel caso di società in nome collettivo;
 - per tutti gli amministratori muniti di potere di rappresentanza, nel caso di società di qualunque tipo;
14. Certificato dei carichi pendenti relativo al titolare e a tutti i direttori tecnici, se diversi dal titolare, in caso di imprese individuali. In caso di società commerciali, cooperative e loro consorzi, tale certificato deve essere prodotto:
- per tutti i direttori tecnici;
 - per tutti i soci accomandatari, nel caso di società in accomandita semplice;
 - per tutti i componenti la società, nel caso di società in nome collettivo;
 - per tutti gli amministratori muniti di potere di rappresentanza, nel caso di società di qualunque tipo;
15. I richiedenti sono iscritti per le categorie di importo e per le specializzazioni risultanti dai certificati predetti.
16. L'Albo dovrà comprendere le specializzazioni di cui all'allegato "A" e dovrà essere strutturato con processi informatici, fermo restando che, l'Ufficio preposto, dovrà tenere, altresì, copia dell'Albo su supporto cartaceo, costantemente aggiornato.
17. La tenuta della documentazione inerente alla gestione dell'Albo ed i dati sensibili riferentesi alle persone delle imprese iscritte, devono essere trattati a norma della Legge n. 675 del 31.12.1996 e successive modifiche ed integrazioni.

(Procedura e mantenimento iscrizione)

Art. 4

1. L'iscrizione all'Albo ha effetto permanente.
2. Ogni impresa ha l'obbligo di comunicare entro trenta giorni tutte le variazioni dei propri requisiti, organizzazione e struttura che siano rilevanti ai fini del mantenimento e/o della modificazione.
3. Dopo la prima formazione dell'Albo, le nuove iscrizioni decorrono, in sede di aggiornamento dell'Albo, dall'inizio di ogni anno, entro un termine di non inferiore a gg. 30 (trenta) e non superiore a gg. 60 (sessanta). A tal fine le domande di nuova iscrizione, assieme alla documentazione richiesta, devono essere presentate dagli interessati entro il 31 ottobre di ogni anno.
4. Le Imprese già iscritte all'Albo, di cui alle lettere a), b) e c) dell'art. 3, comma 6, del presente Regolamento, diversamente da quelle di cui alla lettera d) del medesimo articolo, non sono tenute, in sede di aggiornamento annuale, a confermare il possesso dei requisiti in base ai quali hanno ottenuto l'iscrizione.
5. Si procede anche in corso d'anno alla cancellazione dall'Albo degli iscritti nei cui confronti si verifichi una delle ipotesi previste dall'art. 6 del presente Regolamento.

(Cause di sospensione dall'Albo)

Art. 5

1. L'efficacia dell'iscrizione nell'Albo può essere sospesa quanto a carico dell'iscritto si verifichi uno dei seguenti casi:
 - a) sia in corso procedura di concordato preventivo, di fallimento, liquidazione coatta o di qualsiasi altra situazione equivalente;

- b) siano in corso procedimenti penali relativi a delitto che per la sua natura o per la sua gravità faccia venir meno i requisiti di natura morale richiesti per l'iscrizione all'Albo, o procedimenti di cui all'art. 17 lett. b) del D.P.R. n. 34, del 25.01.2000 e successive modifiche ed integrazioni;
 - c) sopravvenute sentenze di cui all'art. 17 lett. c) del D.P.R. n. 34, del 25.01.2000 e successive modifiche ed integrazioni;
 - d) siano in corso accertamenti per responsabilità concernenti irregolarità nell'esecuzione dei lavori;
 - e) sia stata rilevata condotta tale da turbare gravemente la normalità dei rapporti con la stazione appaltante;
 - f) sia stata rilevata negligenza nell'esecuzione dei lavori;
 - g) siano state rilevate infrazioni, debitamente accertate e di particolare rilevanza, alle Leggi sociali ed alle norme poste a tutela della prevenzione e della sicurezza sui luoghi di lavoro nonché ad ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro;
 - h) sia stata rilevata inosservanza dell'obbligo stabilito dal comma 2 del precedente art. 4.
2. Nei casi di cui alle precedenti lett. b) e c) il provvedimento di sospensione si adotta quando l'ipotesi si riferisce al titolare o al/i direttore/i tecnico/i o al/i responsabile/i tecnico/i Legge 46/90, se si tratti di impresa individuale; ad uno o più soci ed al/i direttore/i tecnico/i o al/i responsabile/i tecnico/i Legge 46/90, se si tratti di società in nome collettivo; a tutti i soci accomandatari ed al/i direttore/i tecnico/i o al/i responsabile/i tecnico/i Legge 46/90, se si tratti di società in accomandita semplice; a tutti gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza ed al/i direttore/i tecnico/i o al/i responsabile/i tecnico/i Legge 46/90, se si tratti di ogni altro tipo di società o di consorzio.
3. Il provvedimento di sospensione viene adottato all'accertamento, da parte dell'Ufficio preposto, della sussistenza delle circostanze di cui al comma 1 del presente articolo. Le cause della sospensione vanno comunicate, preventivamente, per iscritto all'interessato e devono essere determinate: la fissazione di un termine perentorio non inferiore a trenta giorni per le eventuali

deduzioni; la durata della sospensione e/o le condizioni per l'eventuale revoca della sospensione stessa. Il mancato riscontro alla comunicazione di sospensione, entro il termine sopra indicato, determina la cancellazione dall'Albo.

(Cause di cancellazione dall'Albo)

Art. 6

1. Sono cancellati dall'Albo e non possono essere iscritte le imprese a carico delle quali si verifichi uno dei seguenti casi:
 - a) carenza in uno solo dei requisiti di cui all'art. 17 comma 1, lett. a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m) del D.P.R. n. 34, del 25.01.2000 e successive modifiche ed integrazioni;
 - b) esistenza di condizioni previste dalle vigenti norme che precludono la stipula di contratti o di convenzioni con le stazioni appaltanti;
 - c) recidività nelle violazioni agli obblighi concernenti le dichiarazioni ed i conseguenti adempimenti in materia di contributi sociali, imposte e tasse secondo la legislazione italiana ovvero abbia commesso anche un'unica violazione di maggiore gravità. Costituisce violazione di maggiore gravità l'accertata omessa denuncia di lavoratori occupati, il mancato versamento di contributi sociali in misura superiore al 20 per cento dell'importo complessivo dovuto, la mancata corresponsione di un importo superiore al 20 per cento delle tasse o delle imposte dovute;
 - d) istanza di cancellazione, da parte dell'iscritto, dall'Albo;
 - e) recidività o maggiore gravità nei casi di cui alle lett. e) ed h) del precedente art. 5.
2. I requisiti di cui alle lett. a), b) e c) dell'art. 17 comma 1 del D.P.R. n. 34, del 25.01.2000 e successive modifiche ed integrazioni si riferiscono al titolare o al/i direttore/i tecnico/i o al/i responsabile/i tecnico/i Legge 46/90, se si tratti di impresa individuale; ad uno o più soci ed al/i direttore/i tecnico/i o al/i responsabile/i tecnico/i Legge 46/90, se si tratti di società in nome collettivo; a tutti i soci accomandatari ed al/i direttore/i tecnico/i o al/i responsabile/i tecnico/i

Legge 46/90, se si tratti di società in accomandita semplice; a tutti gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza ed al/i direttore/i tecnico/i o al/i responsabile/i tecnico/i Legge 46/90, se si tratti di ogni altro tipo di società o di consorzio.

3. Il provvedimento di cancellazione viene adottato all'accertamento, da parte dell'Ufficio preposto, della sussistenza delle circostanze di cui al comma 1 del presente articolo. Le cause della cancellazione vanno comunicate, preventivamente, per iscritto all'interessato il quale può formulare, entro e non oltre giorni quindici dal ricevimento della comunicazione di cancellazione, proprie eventuali controdeduzioni.

(Procedure di affidamento)

Art. 7

1. A seguito dell'atto amministrativo di determinazione della modalità di appalto a norma dell'art. 24 bis della Legge 11.02.1994 n. 109 come introdotto dalla L.R. 02.08.2002 n. 7 e successive modificazioni ed integrazioni (Legge Regionale 19/05/2003 n. 7 e Legge Regionale 29/11/2005 n. 16) l'Azienda Sanitaria Locale n. 2 provvede ad invitare le imprese efficacemente iscritte all'Albo nella specializzazione occorrente per l'affidamento, secondo le seguenti modalità:
 - a) qualora nell'Albo siano efficacemente iscritte, per specializzazione e per categoria di importo occorrenti per l'affidamento, un numero di imprese non superiore a quindici, l'Azienda U. S.L. N. 2 spedisce a ciascuna, almeno quindici giorni liberi prima di quello fissato per l'apertura delle offerte, raccomandata contenente avviso di informazione in ordine ai lavori da aggiudicare;
 - b) se nell'anno siano efficacemente iscritte più di quindici imprese aventi i requisiti di cui alla precedente lettera a), l'avviso di informazione viene dato mediante pubblicazione per estratto nell'Albo Pretorio del Comune ove ricade l'intervento, all'Albo Pretorio dell'A.U.S.L. n. 2. e sul sito internet aziendale: <http://web.tiscali.it/ausl2.caltanissetta.it>. Tali pubblicazioni sono effettuate almeno quindici giorni liberi prima di quello fissato per l'apertura delle offerte;
 - c) impregiudicato il diritto di proporre offerte di tutte le imprese iscritte all'Albo per specializzazione e per importo adeguati al cottimo da affidare, l'A.U.S.L. n. 2 deve formulare ad almeno dieci di tali imprese, di sua fiducia, specifica richiesta di offerta; le richieste

devono essere spedite contemporaneamente, almeno quindici giorni liberi prima di quello fissato per l'apertura delle offerte, mediante raccomandata.

2. L'invito di cui al precedente comma viene effettuato con la spedizione contemporanea, a ciascuna impresa avente diritto, almeno quindici giorni liberi prima di quello fissato per l'apertura delle offerte, di una richiesta di offerta, raccomandata con ricevuta di ritorno, con allegati copia dell'avviso contenente tutti i dati per la partecipazione al cottimo da aggiudicare; l'invitato, se interessato, potrà visionare, ed eventualmente rilevare quantità e prezzi, di tutti gli elaborati facenti parte del progetto presso l'Ufficio Tecnico Aziendale, nelle ore di ufficio, che rilascerà apposito modello di presa visione da allegare all'offerta.
3. La procedura di cui al comma 2 viene attivata, anche, nell'ipotesi che risulta iscritta, all'Albo, una sola impresa nella specializzazione richiesta. Qualora non risultassero iscritte all'Albo imprese con la specializzazione occorrente per gli affidamenti di cui al precedente comma 1, gli inviti saranno estesi alle imprese efficacemente iscritte all'Albo nella specializzazione ritenuta, dal Dirigente tecnico, più simile a quella primaria.
4. L'invito di cui al comma 2 non può essere rivolto, nel corso dell'anno, all'impresa:
 - a) che risulti sospesa dall'Albo;
 - b) che nei confronti della stessa sia stato attivato il procedimento di cancellazione dall'Albo;
 - c) che nel medesimo anno abbia superato i limiti di somma di cui al successivo quinto comma, comprendendo, anche l'importo, valutato al lordo, dei lavori da affidare;
5. L'invito per la partecipazione a presentare offerte sarà, di volta in volta, effettuato in maniera tale da consentire la rotazione di tutte le imprese iscritte.
6. Non possono essere affidati ad una stessa impresa, da parte dell'Azienda Unità Sanitaria Locale n. 2 di Caltanissetta, lavori per importi complessivi, valutati al netto dei ribassi d'asta, superiori ai limiti di somma previsti dal comma 1 del presente articolo.
7. Il criterio per l'individuazione dell'impresa a cui conferire l'appalto, esperito con le procedure di cui al comma 1 del presente articolo, è quello disposto dal comma 11 dell'art. 24 della Legge

11.02.1994 n. 109 come introdotto dalla L.R. 02.08.2002 n. 7 e successive modificazioni ed integrazioni (Legge Regionale 19/05/2003 n. 7 e Legge Regionale 29/11/2005 n. 16).

(Norme transitorie di prima applicazione)

Art. 8

1. Le istanze di nuova iscrizione o di modifica di iscrizione, inerenti l'Albo valido per l'anno 2007, saranno valutate secondo i criteri del presente Regolamento.
2. A tutte le imprese che saranno iscritte all'Albo sarà trasmessa, gratuitamente, copia fotostatica del presente Regolamento.
3. In sede di prima applicazione il presente regolamento sarà pubblicizzato attraverso l'Albo Pretorio Aziendale nonché sul sito internet Aziendale: <http://web.tiscali.it/ausl2.caltanissetta.it>.